

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2001

Sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi. Approvazione schema di accordo con l'Università

L'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, dott. Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili, riferisce quanto segue.

Premesso, che

- La Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI, ha avviato nel mese di agosto 2021 un processo di partecipazione per la definizione del nuovo Programma delle Politiche Giovanili, denominato "Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti";
- il processo ha generato la raccolta di oltre 2900 questionari compilati da ragazzi e ragazze pugliesi e ha visto la realizzazione di 50 tappe di incontri territoriali cui hanno partecipato complessivamente oltre 1100 giovani;
- le informazioni raccolte costituiranno il nucleo intorno a cui la Regione Puglia definirà le proprie linee strategiche di intervento che saranno successivamente declinate in misure specifiche, per la cui progettazione è interesse della Sezione Politiche Giovanili conservare e consolidare un approccio di ascolto della popolazione giovanile e attivare sperimentazioni in grado di valorizzare le informazioni e i dati raccolti in un processo di Open Innovation, promuovendo altresì lo sviluppo di competenze in materia di design thinking, contaminazione ed innovazione da parte dei giovani e delle giovani pugliesi.

Considerato che:

- la Regione Puglia intende dare una risposta concreta ai primi fabbisogni emersi dal percorso di partecipazione e agli effetti della pandemia sull'attivazione giovanile, mediante un connubio di approcci e metodologie innovative dirette a rispondere alle sfide ed alle aspettative odierne con l'ideazione e l'implementazione di politiche giovanili moderne.
- il sistema universitario pugliese, con particolare riguardo alla terza missione universitaria, attraverso i propri contamination lab e laboratori di innovazione e creatività ha già attivato percorsi formativi innovativi improntati all'uso di open data per l'identificazione di soluzioni a problemi complessi;
- è interesse della Regione Puglia promuovere Accordi di Cooperazione con le Università pubbliche pugliesi che siano funzionali a definire una sperimentazione per l'utilizzo degli open data in chiave di open innovation e contaminazione, selezionando in via prioritaria le tematiche che il processo di partecipazione ha segnalato come più critiche per promuovere la piena partecipazione dei giovani e delle giovani alla vita economica, sociale e culturale della Regione;
- le tematiche di interesse prioritario emerse dal processo partecipato "Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti", su cui si chiede la cooperazione dell'Università e degli studenti, riguardano: l'emigrazione

dei talenti, l'orientamento e la transizione al lavoro, lo sviluppo di competenze in linea con le direttrici della strategia di sviluppo intelligente e sostenibile, l'identificazione di indici di misurazione di impatto delle politiche pubbliche sulla popolazione giovanile (YOUTH IMPACT INDEX), l'accompagnamento allo sviluppo della creatività emergente, il supporto all'imprenditorialità innovativa esistente in termini di accompagnamento nelle diverse fasi di sviluppo e finanziamento delle startup, la creazione di luoghi attrattivi, partecipati anche da imprese e finanza, percorsi di contaminazione tra le idee dei giovani e le esigenze di innovazione delle imprese;

Considerato altresì che:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale, pena la nullità;
- le pubbliche amministrazioni possono adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di *"sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi"*, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti per la realizzazione di interessi pubblici comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Parte;
- esistono presso le Università pugliesi le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni di cui alla *"sperimentazione"* oggetto della presente deliberazione;
- nell'incontro tenuto in data 12/11/2021 con la Sezione Politiche Giovanili, il sistema universitario pugliese si è dichiarato disponibile ad eseguire le attività di collaborazione richieste;
- la Regione Puglia, con previsione di mero rimborso dei costi sostenuti dalle Università aderenti, intende sostenere finanziariamente le attività di *"sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi"*, mettendo a disposizione complessivamente la somma di € 100.000,00 da suddividere equamente fra le Università pubbliche aderenti e le cui proposte progettuali saranno ritenute coerenti con gli obiettivi della sperimentazione oggetto della presente deliberazione;
- l'Università LUM con nota del 5914/2021 del 25/11/21 ha esplicitato la propria volontà di aderire all'iniziativa, riservandosi di concordare successivamente con l'amministrazione regionale le modalità più idonee di collaborazione in conformità alla propria natura giuridica.

Visto:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009";
- che l'art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021".
- la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n. 36 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia".

- la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Atteso che

- il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento comporta la **prenotazione della somma di € 100.000,00 a valere sul capitolo 814011** - Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021.

CRA: 12.5 - SEZIONE POLITICHE GIOVANILI

Tipologia Bilancio: Autonomo

Piano dei conti: U.1.04.01.02.

Tipo spesa ricorrente: Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE

Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;

Al relativo accertamento ed impegno dovrà provvedere la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) ed e) della legge regionale 7/97, propone alla Giunta:

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo con l’Università (Allegato 1), parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento, e di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo (ex art 15 legge 241/90) con ciascuna delle Università che aderiranno all'iniziativa nei termini indicati dalla Regione Puglia e la cui proposta progettuale sarà ritenuta coerente con gli obiettivi della sperimentazione oggetto della presente deliberazione, autorizzando sin d'ora la Dirigente alla Sezione Politiche Giovanili ad apportare all'Accordo, se necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;

3. di programmare risorse per complessivi € 100.000,00 a carico del Bilancio autonomo regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente
Sezione Politiche Giovanili
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR 22/2021

Il Direttore di Dipartimento
Sviluppo Economico
Dott.ssa Gianna Elisa Berlingero

L'Assessore alle Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili

Dott. Alessandro Delli Noci

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili, dott. Alessandro Delli Noci;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo con l'Università (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di dare mandato alla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo (ex art 15 legge 241/90) con ciascuna delle Università che aderiranno all'iniziativa nei termini indicati dalla Regione Puglia e la cui proposta progettuale sarà ritenuta coerente con gli obiettivi della sperimentazione oggetto della presente deliberazione, autorizzando sin d'ora la Dirigente alla Sezione Politiche Giovanili ad apportare all'Accordo, se necessario, eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
3. di programmare risorse per complessivi € 100.000,00 a carico del Bilancio autonomo regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario

ANNA LOBOSCO

Il Presidente

RAFFAELE PIEMONTESE

Firmato da: Antonella Biscaglia
 Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
 Data: 26/11/2021 12:15:30

Allegato 1



**REGIONE
PUGLIA**

Università degli studi

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

Sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi

TRA

Università/Politecnico _____, con sede in _____
 c.f. _____, p.iva _____, nella persona del legale Rappresentante
 Prof. _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica
 presso _____

E

la **REGIONE PUGLIA** di seguito denominato "Committente"), con sede legale in _____, alla
 via _____, n. _____, (C.F./P. IVA _____), in persona del sig./dott. _____,
 in qualità di _____ e legale rappresentante pro-tempore, nato a _____ il
 _____, domiciliato per la carica in/presso _____, autorizzato
 alla stipula del presente accordo in virtù di _____

PREMESSO CHE

- La Regione Puglia – Sezione Politiche Giovanili in collaborazione con ARTI, ha avviato nel mese di agosto 2021 un processo di partecipazione per la definizione del nuovo Programma delle Politiche Giovanili, denominato "Puglia ti vorrei – Giovani protagonisti".
- Il processo ha generato la raccolta di 2900 questionari compilati da ragazzi e ragazze pugliesi e ha visto la realizzazione di 50 tappe di incontri territoriali cui hanno partecipato complessivamente circa 1150 giovani.
- Per il tramite di queste attività, sono stati raccolti dati riferiti alla tipologia di popolazione che ha compilato il questionario (genere, età, comune di provenienza, titolo di studio, ecc.) e dati riferiti alle principali criticità che le persone giovani incontrano nel percorso di crescita personale e professionale, nonché proposte di soluzioni per il miglioramento e/o il superamento delle difficoltà di contesto.
- Le informazioni raccolte costituiscono il nucleo intorno a cui la Regione Puglia definisce le proprie linee strategiche di intervento che saranno successivamente declinate in misure, negli specifici documenti di programmazione.
- Per la progettazione delle diverse misure di intervento è interesse della Sezione conservare e consolidare un approccio di ascolto della popolazione giovanile e attivare sperimentazioni in grado di valorizzare le informazioni e i dati raccolti in un processo di Open Innovation, promuovendo altresì lo sviluppo di competenze in materia di design thinking, contaminazione ed innovazione da parte dei giovani e delle giovani pugliesi.
- Sotto questo profilo, emergono le esperienze condotte dal sistema universitario pugliese, con particolare riguardo alla terza missione universitaria, e che attraverso i propri contamination

lab e laboratori di innovazione e creatività ha attivato percorsi formativi improntati all'uso di open data e a processi innovativi di identificazione di soluzioni a problemi complessi.

- Si intende, pertanto, promuovere Accordi di Cooperazione con le Università pugliesi che siano funzionali a definire una sperimentazione per l'utilizzo degli open data in chiave di open innovation e contaminazione, selezionando in via prioritaria le tematiche che il processo di partecipazione ha segnalato come più critiche per promuovere la piena partecipazione dei giovani e delle giovani alla vita economica, sociale e culturale della Regione.
- Si intende, altresì, promuovere la costituzione di un Tavolo di coordinamento regionale costituito dallo staff della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI, i delegati alla terza missione universitaria e i referenti scientifici ed amministrativi che saranno identificati da ciascuna Università, per favorire lo scambio di esperienze e la condivisione degli esiti delle sperimentazioni.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale, pena la nullità;
- le pubbliche amministrazioni possono adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di *"sperimentazione di percorsi di Open Innovation per la definizione di misure a favore dei giovani e delle giovani pugliesi"*, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti per la realizzazione di interessi pubblici comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, ed in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari solo come ristoro delle spese sostenute, e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna Parte.
- esistono presso il Politecnico/Università di.... le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
- il Politecnico/Università di.... si è dichiarato disponibile ad eseguire le prestazioni richieste e che l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

(Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra la Regione Puglia e il Politecnico/Università di , avente ad oggetto la

sperimentazione di metodologie innovative per definire azioni che offrano una risposta concreta e operativa ai fabbisogni emersi dal percorso di partecipazione "Puglia ti vorrei". Nello specifico, le metodologie si baseranno su approcci che guardano a dinamiche e modelli di open innovation, design thinking e contaminazione, vedendo l'interazione tra studenti, dottorandi, ricercatori e docenti con background eterogenei e multidisciplinari.

Art. 3

(Gruppo di Lavoro)

Per la realizzazione delle attività disciplinate dal presente accordo, il Politecnico/Università di individua quali referenti

Art. 4

(Responsabili dell'attività)

I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione delle attività oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono:

- Per Regione Puglia, il _____ in qualità di _____;
- Per il Politecnico/Università di _____ il _____ in qualità di _____.

Art. 5

(Modalità di attuazione)

L'attività sperimentale di cui all'art. 2 è condotta in coordinamento con i referenti delle Università pugliesi aderenti al progetto nell'ambito del Tavolo di coordinamento regionale costituito dallo staff della Sezione Politiche Giovanili, ARTI e i responsabili designati dalle Università.

Le tematiche di interesse prioritario su cui attivare le sperimentazioni sono le seguenti:

- emigrazione dei talenti;
- orientamento e transizione al lavoro;
- sviluppo di competenze in linea con le direttrici della strategia di sviluppo intelligente e sostenibile e incontro con il sistema imprenditoriale;
- identificazione di indici di misurazione di impatto delle politiche pubbliche sulla popolazione giovanile (YOUTH IMPACT INDEX);
- accompagnamento allo sviluppo della creatività emergente;
- supporto all'imprenditorialità innovativa esistente in termini di accompagnamento nelle diverse fasi di sviluppo e finanziamento delle startup;
- creazione di luoghi attrattivi, partecipati anche da imprese e finanza;
- percorsi di contaminazione tra le idee dei giovani e le esigenze di innovazione delle imprese

All'atto dell'insediamento del Tavolo di lavoro, le parti concorderanno la definizione di progetti di dettaglio che includeranno la descrizione della metodologia di intervento, le modalità di accesso ai dati, le modalità di coinvolgimento degli studenti e delle studentesse, il crono programma delle attività e le modalità di diffusione e comunicazione degli esiti della sperimentazione.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono quantificabili in €_____ a carico della Regione Puglia a titolo di contributo per le spese sostenute, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Art. 7

(Modalità di erogazione del contributo)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore del Politecnico/Università di..., con le modalità di seguito indicate:

- 50 % a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo,
- saldo del 50%, a seguito di trasmissione di relazione finale conclusiva sulle attività svolte, comprensiva dell'elenco delle spese sostenute.

La relazione finale dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla chiusura delle attività.

Le somme erogate qualora non utilizzate entro la scadenza del presente Accordo dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

Art.8

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo avrà la durata di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno concordare una proroga di ulteriori sei mesi del termine di durata del presente Atto su richiesta scritta e motivata del richiedente e accettazione scritta dell'altra parte, senza variazione degli oneri finanziari previsti.

Art. 9

(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del Politecnico/Università di... e la Regione Puglia.

Articolo 10

(Proprietà industriale e intellettuale)

Le Parti accettano espressamente le disposizioni di seguito riportate.

Si conviene che ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna Parte antecedentemente alla stipula del presente accordo;

- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna Parte durante lo svolgimento delle attività, ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell’ambito delle ricerche e attività oggetto del presente Accordo, e fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell’ambito delle finalità di questo accordo saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di ciascuna).

Nel corso dello svolgimento delle attività, i Responsabili di ciascuna Parte dovranno prontamente comunicarsi i trovati suscettibili di protezione derivanti dai risultati raggiunti nell’esecuzione delle attività stesse.

La Parte cui il presente Accordo attribuisce la contitolarità dei risultati della ricerca potrà chiedere a nome proprio la domanda di privativa relativamente a detti risultati qualora l’altra Parte non manifesti in modo inequivoco il proprio interesse alla domanda congiunta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della prima di una raccomandata con avviso di ritorno contenente la richiesta di manifestazione di tale interesse. Tale richiesta dovrà riportare altresì la citazione integrale del presente paragrafo e l’ammonizione circa la possibilità ivi contenuta di procedere a propria cura e spese e a nome proprio con la domanda di privativa. La manifestazione di interesse dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede la data di invio circa il rispetto del suddetto termine.

Nel caso in cui alle attività oggetto del presente atto contrattuale consegua il deposito di domande di privativa, la Parte che ha proceduto al deposito sarà tenuta a comunicare all’altra Parte, nel termine di 30 (trenta) giorni, l’avvenuto deposito della domanda di privativa, con indicazione della data e del numero della stessa.

Nell’ipotesi di titolarità congiunta, le Parti concorderanno in un ulteriore documento le clausole specifiche relative alle modalità di brevettazione e/o di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà industriale nonché le eventuali condizioni di licenza.

Le Parti concordano di proteggere i risultati, che possano formare oggetto di brevetto o di registrazione, ai sensi della normativa applicabile in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, contribuendo ai relativi costi in misura proporzionale alla quota di proprietà.

Articolo 11

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall’attività oggetto della presente accordo solo previa autorizzazione scritta dell’altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali e riservatezza)

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101- Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito

da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente Accordo sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 101/18.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Sin da ora sono considerate riservate, le informazioni o i dati ("Informazioni Riservate") afferenti il know-how, le specifiche tecniche, le invenzioni, nonché ogni altra informazione trasmessa verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo ed identificate come tali mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti che ne definisca la natura riservata.

Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.

Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività progettuali e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente.

Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo atto soltanto qualora identificate come tali al momento della loro comunicazione e successivamente trascritte e ritrasmesse alle Parti Riceventi, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione orale.

In nessun caso la Parte che abbia ricevuto Informazioni Riservate sarà autorizzata a comunicarle o trasmetterle a terzi, senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha comunicate, a meno che la loro comunicazione non sia richiesta da norma imperativa di legge o da ordine di competente Autorità Giudiziaria.

Le Parti si impegnano ad utilizzare le Informazioni Riservate per i soli scopi del presente contratto ed a comunicarle ai propri collaboratori o dipendenti soltanto sulla base dell'effettiva necessità degli stessi di conoscere tali informazioni per il corretto svolgimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto. Tali informazioni sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte che le ha generate.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza. Gli obblighi di riservatezza specificati nel presente articolo rimarranno in vigore per un periodo di cinque anni a partire dal momento della rivelazione, indipendentemente dalla cessazione, termine o risoluzione, per qualsiasi causa, del presente atto.

Il presente Accordo sulla riservatezza ha la durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione ed è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di controversie nella sua interpretazione, le Parti eleggono Bari quale foro esclusivo a conoscerle e dirimerle.

La parte ricevente e la parte divulgante si impegnano espressamente a manlevare e tenere l'altra parte indenne relativamente ad ogni voce di danno che possa essere conseguita in occasione ad un uso improprio e/o divulgazione di informazioni riservate, in violazione dei termini di cui al presente atto.

Articolo 13

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività come individuate nell'art. 2.

Il personale di una Parte, coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo, che si recherà presso una sede dell'altra Parte per l'esecuzione di lavori e/o attività relative al presente Atto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede dell'altra Parte, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di appartenenza.

Articolo 14

(Recesso)

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte a mezzo pec, con preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso o la risoluzione non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguita. In caso di recesso, la Regione Puglia corrisponderà al Politecnico/Università l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al presente Accordo, fino al momento del ricevimento della comunicazione di recesso.

Art. 15

(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)

Il Politecnico/Università assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Art. 16

(Oneri fiscali)

Le parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986. Il presente atto è sottoposto fin dall'origine ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 del DPR 642/1972 ed è assolta dal Politecnico/Università di

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

per la Regione Puglia
La dirigente della Sezione Politiche Giovanili

per il Politecnico/Università di
Il Rettore



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
PGI	DEL	2021	7	29.11.2021

SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI DI OPEN INNOVATION PER LA DEFINIZIONE DI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI E DELLE GIOVANI PUGLIESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON L'UNIVERSITA'

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

